

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01679/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Felice Cicconi, rappresentato e difeso in proprio ex articolo 86 c.p.c., nonché dall'avvocato Simone Gasparroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Girolamo Orestano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa rettifica,

A) quanto al ricorso introduttivo,

della graduatoria dei vincitori nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 (duecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del

Ministero della giustizia, di cui n. 100 (cento) nell'Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell'Area Assistenti, profilo funzionario informatico, codice 02. Pubblicata in data 13 novembre 2025;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 10 luglio 2026,

della graduatoria dei vincitori nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 100 nell'Area Funzionari e n. 136 nell'Area Assistenti, profilo funzionario informatico, codice 02, pubblicata in data 13 novembre 2025;

nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice nn. 5, 6 e 7, nella parte in cui determinano il punteggio titoli del ricorrente, e i verbali nn. 8 e 9, non ostesi, nella parte in cui eventualmente riguardano la posizione del ricorrente;

nonché per l'accertamento dell'obbligo di scorrimento della graduatoria e assunzione in servizio del ricorrente quale secondo idoneo non vincitore.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso che il ricorrente, con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti ha *inter alia* chiesto l'accertamento dell'obbligo, in capo al Ministero resistente, di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed

esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, in ragione del fatto che l'Amministrazione avrebbe assunto solamente venti candidati vincitori in luogo dei trenta risultanti dalla gravata graduatoria;

Premesso altresì che con riferimento a tale profilo, rispetto al quale è stata circoscritta la domanda cautelare in esame, le doglianze di parte ricorrente si appuntano sulla sua posizione in graduatoria (idoneo, collocato in posizione 32^a), sull'articolo 10, comma 1, del bando di concorso – con il quale il Ministero resistente si è autovincolato ad assumere i candidati idonei non vincitori in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi – sul fatto che dal provvedimento di assegnazione delle sedi del 1° aprile 2026 figurano i nominativi di soli venti candidati vincitori, nonché sulla ipotizzata sopravvenienza di rinunce o di dichiarazioni di decadenza degli ulteriori dieci candidati vincitori non figuranti nel provvedimento del 1° aprile 2026;

Impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, si ritiene che ai fini della delibazione della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente sia necessario acquisire una documentata relazione di chiarimenti da parte dell'Amministrazione in ordine alle ragioni per le quali la stessa ha proceduto ad assumere, da quanto emerge *ex actis*, unicamente venti dei trenta candidati vincitori, specificando se siano intervenute rinunce o dichiarazioni di decadenza da parte di alcuni dei trenta candidati vincitori risultanti dalla gravata graduatoria concorsuale;

Ritenuto, quanto al predetto incombenza istruttorio, di assegnare al Ministero della Giustizia, ai fini del deposito della documentazione e dei chiarimenti richiesti, il termine di 45 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione, ove antecedente;

Ritenuto, inoltre, di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, c.p.a., e dell'articolo 49, comma 3,

c.p.a, nel rispetto delle seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito *Internet* venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza. Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura dell'Amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del giudizio, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 (dieci) giorni;

Ritenuto di riservare la decisione sulla domanda cautelare, rinviando le parti alla camera di consiglio del 17 novembre 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) dispone gli incumbenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio con le modalità e i termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione cautelare, l'udienza camerale del 17 novembre 2026, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO